

COMUNE DI CASOLI

(Provincia di Chieti)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 26/06/1992 numero 41

OGGETTO: Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici .-

L'anno millenovecentonovantadue, il giorno ventisei del mese di giugno, alle ore 11.00, nella solita sala delle riunioni, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, è stato per oggi convocato questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, con la seguente composizione:

Consiglieri:

Presente

Assente

- 1) BARRELLA Giancarlo
2) CARLINO Domenico
3) COLANZI Antonio
4) DE QUINQUE Domenico
5) FIORENTINO Ornella Lucia
6) IANIERI Antonio
7) MENNA Francesco
8) PIETROPAOLO Donato
9) RICCI Giacomo
10) SIMEONE Emilio
11) TALONE Camillo
12) TALONE Nicola Filippo
13) TORTORA Camillo
14) TRAVAGLINI Armando
15) TRAVAGLINI Eliseo Giuseppe
16) TRAVAGLINI Maria Rita
17) TRAVAGLINI Nicola (DC)
18) TRAVAGLINI Nicola (PSI)
19) TRAVAGLINI Spadolino
20) VIZZARRI Desiderio Sergio

Table with 20 rows and 1 column for 'Presente' status, containing 'X' marks for items 1-14 and 16-20.

Table with 20 rows and 1 column for 'Assente' status, containing 'X' marks for items 5, 6, 11, and 13.

Numero presenti: 14

Abbandonano la seduta i conss. Colanzi e Talone Camillo-Pres. 12
Assiste il Segretario del Comune Dr. DI PAOLO Panfilo, incaricato della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor BARRELLA Giancarlo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto:

Del che si è redatto il presente verbale.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

Per copia conforme all'originale ad

uso

qu. v. o.

Casoli, li 17.07.1992

IL SEGRETARIO CAPO

REGIONE ABRUZZO
Comitato di Controllo - Sezione di CHIETI

Prot. N. 7325/E Provvedimento adottato

nella seduta del 4.8.1992

Esamina la seduta rievoca
a condizione che l'utile del
municipio avvenga solo dopo
l'assunto alla deliberazione da parte
della Corte MS. II.

Chieti, li 4.8.1992

IL SEGRETARIO GENERALE

F. De Notis

Handwritten initials and date: 7.8.92

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente; (Sindaco)

Richiamato l'art.12 della legge 7 agosto 1990,n.241;

Vista la bozza di regolamento per la "Disciplina della concessione di sovvenzioni,contributi,sussidi ed ausilii finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici", predisposta dalla Giunta Municipale;

Ritenuto di poterla approvare;

Visto il parere favorevole acquisito in ordine alla legittimità della proposta in oggetto, ai sensi dell'art.53,1° comma, della Legge 8 giugno 1990,n.142 (agli atti) ;

Ritenuta la propria competenza ;

Con voti unanimi resi per alzata di mano ,

DELIBERA

- di approvare l'allegata bozza di Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni,contributi, sussidi ed ausilii finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, formata di n. 28 articoli.

COMUNE DI CASOLI

PROVINCIA DI CHIETI

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE
DI VANTAGGI ECONOMICI

REGOLAMENTO COMUNALE
per la disciplina della concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione
di vantaggi economici

SOMMARIO

Articolo	DESCRIZIONE
CAPO I - NORME GENERALI	
1	Oggetto del regolamento
2	Definizioni
CAPO II - CONCESSIONE DI «SOVVENZIONI»	
3	Soggetti beneficiari delle «sovvenzioni»
4	Scopo delle «sovvenzioni»
5	Carattere delle «sovvenzioni»
6	Procedura per l'assegnazione delle «sovvenzioni»
7	Somministrazione delle «sovvenzioni»
CAPO III - CONCESSIONE DI «CONTRIBUTI»	
8	Soggetti beneficiari dei «contributi»
9	Scopo dei «contributi»
10	Carattere dei «contributi»
11	Procedura per l'assegnazione dei «contributi»
12	Erogazione dei «contributi»
CAPO IV - CONCESSIONE DI «SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI»	
13	Finalità della concessione di «sussidi ed ausili finanziari»
14	Soggetti beneficiari dei «sussidi ed ausili finanziari» - Limiti
15	Procedura per l'assegnazione dei «sussidi»
16	Procedure per l'assegnazione degli «ausili finanziari»
CAPO V - ATTRIBUZIONE DI «VANTAGGI ECONOMICI»	
17	Soggetti beneficiari di «vantaggi economici»
18	Scopo della concessione di «vantaggi economici»
19	Natura del «vantaggio economico»
20	Procedure per ottenere il «godimento di un bene comunale»
21	Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI	
22	Riesame delle situazioni in atto
23	Termine per la conclusione dei procedimenti
24	Individuazione delle unità organizzative
25	Interventi per conto dello Stato, di altri enti o di privati
26	Leggi ed atti regolamentari
27	Pubblicità del regolamento
28	Entrata in vigore

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di sovvenzioni;
- b) la concessione di contributi;
- c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
- d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai soli fini del presente regolamento:

- a) per "concessione di sovvenzioni": si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità;
- b) per "concessione di contributi": si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc.;
- c) per "concessione di sussidi ed ausili finanziari": si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della costituzione.

In particolare si intende:

- per "sussidio": un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
- per "ausilio finanziario": un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;
- d) per "attribuzione di vantaggi economici": si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota all'articolo 1

Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 12 - La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Nota all'articolo 2

Costituzione della Repubblica Italiana.

Art. 38 - 1. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

2. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso d'infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

3. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

4. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

5. L'assistenza privata è libera.

CONCESSIONE DI "SOVVENZIONI"

Art. 3 - Soggetti beneficiari delle "sovvenzioni"

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art. 2, comma 1, lettera a):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 4 - Scopo delle "sovvenzioni"

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso gli Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap ecc. aventi anche sede fuori Comune, semprechè interessanti direttamente la popolazione amministrata salvo che non si tratti di progetti, iniziative finalizzati da Leggi o provvedimenti specifici.

Art. 5 - Carattere delle "sovvenzioni"

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:

a) STRAORDINARIO: quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;

b) CONTINUATIVO: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

Art. 6 - Procedura per l'assegnazione delle "sovvenzioni"

1. Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata. Per consentire la razionalizzazione degli interventi la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro le ore 12 del giorno 20 settembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.

2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:

- l'oggetto dell'iniziativa;
- il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- il costo complessivo e la somma da finanziare;
- l'indicazione degli altri Enti Pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;

- l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.

3. Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta previa intesa con l'Assessore al ramo e i relativi Uffici interessati, il Sindaco o suo delegato, rimetterà alla Giunta Municipale la proposta di deliberazione.

4. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Art. 7 - Somministrazione delle "sovvenzioni".

1. Tutte le sovvenzioni saranno somministrate in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.
2. Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonchè dei risultati conseguiti.
3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.
4. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.
5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla sovvenzione, accenti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Area for handwritten notes and variations, consisting of multiple horizontal lines.

CONCESSIONE DI "CONTRIBUTI"

Art. 8 - Soggetti beneficiari dei "contributi"

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera b) :

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale della comunità amministrata.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 9 - Scopo dei "contributi"

1. La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.

2. Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, Associazioni, Comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore degli handicappati: gli interventi possono prescindere della territorialità del soggetto beneficiario, purchè, comunque, interessino la popolazione residente nel Comune, salvo che non si riferiscano a progetti finalizzati e finanziati da Leggi o provvedimenti specifici.

Art. 10 - Carattere dei "contributi"

1. Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:

- a) STRAORDINARIO: in caso di intervento "una tantum" teso a sanare situazioni eccezionali;
- b) CONTINUATIVO: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

Art. 11 - Procedura per l'assegnazione dei "contributi"

1. Gli interventi potranno essere definiti solo previa presentazione motivata e corredata della necessaria documentazione. Per consentire la razionalizzazione degli interventi a carattere ordinario la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro le ore 12 del giorno 20 settembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.

2. La domanda dovrà indicare:
- a) l'attività cui la richiesta si riferisce;
 - b) il grado di coinvolgimento dei cittadini;
 - c) il costo complessivo e la somma da finanziare;
 - d) l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
 - e) l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.

3. Per la prima concessione entro 60 giorni, previa relazione dell'assessore delegato e degli uffici interessati, il Sindaco o suo delegato propone alla G.M. il relativo provvedimento da assumere; per la seconda concessione la relativa proposta sarà trasmessa per l'approvazione al C.C.

4. Nella stessa deliberazione dovranno essere evidenziati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Art. 12 - Erogazione dei "contributi"

1. Tutti i contributi saranno erogati previa adozione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.

2. Con la richiesta di erogazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni atto utile a dimostrare la piena osservanza dei criteri e delle modalità proposte con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo, nonché dei risultati conseguiti.

3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costiricavi.

4. Nel caso risultino non pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste dei interessati, potrà concedere, sulla somma programmata, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

CONCESSIONE DI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI"

Art. 13 - Finalità della concessione di "sussidi ed ausili finanziari"

1. Con gli interventi di cui al presente capo, come definito dall'art.2, comma 1, lettera c), l'Amministrazione Comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.

2. Ogni intervento, pertanto, dovrà avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.

3. La stessa disciplina sarà osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite con l'art. 19, comma 1, n. 16 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 14 - Soggetti beneficiari dei "sussidi ed ausili finanziari" - Limiti.

Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera c):

a) le persone residenti in questo comune;

b) le persone non residenti in questo comune, di passaggio o ricoverati in ospedale;

c) gli stranieri e gli apolidi.

2. L'esame delle domande per ottenere sussidi ed ausili finanziari di cui alla lettera a) dovrà essere preceduto dalla convocazione delle persone obbligate agli alimenti di cui agli artt.433 del Codice Civile. Della convocazione dovrà essere redatto apposito verbale.

3. Le persone di cui alle precedenti lettere b) e c) del comma 1, dovranno prima essere identificate, nelle forme di legge, dalla Polizia Municipale.

Art. 15 - Procedure per l'assegnazione dei "sussidi"

Superamento stato di disagio

1. La concessione dei sussidi come in precedenza definiti è disposta dalla Giunta Comunale sulla base di richiesta degli interessati o per iniziativa dell'ufficio assistenza previa istruttoria degli uffici competenti e su proposta del Sindaco o suo delegato.

2. I sussidi, sempre a tempo indeterminato, hanno cadenza mensile anticipata e dovranno essere corrisposti, in assenza di diversa disposizione nell'atto di concessione, entro il giorno 10 di ogni mese.

3. Nessuna domanda dovrà essere fatta per il rinnovo annuale, nè potrà essere richiesta documentazione alcuna, ricadendo sull'ufficio comunale competente l'onere di accertare, annualmente, la persistenza dello stato di bisogno.

4. Con apposito atto, la Giunta Comunale, entro il mese di novembre dell'anno precedente approverà l'elenco delle persone cui il sussidio per l'anno successivo sarà: confermato, variato o revocato. Gli estremi del provvedimento saranno comunicati agli interessati.

5. Si stabilisce come limite minimo la somma di £. 50.000 e come massimo la somma di £. 500.000.

Art. 16 - Procedure per l'assegnazione degli "ausili finanziari".

Cause momentanee e straordinarie

1. La concessione degli ausili finanziari come prima definiti è disposta, normalmente, a richiesta degli interessati (solo eccezionalmente su proposta del-

l'ufficio comunale) dalla Giunta Comunale.

2. Solo nei casi di assoluta urgenza potranno essere disposte dal Sindaco con ordini di servizio, ampiamente motivati, a mezzo dell'ufficio di economato.

3. Le concessioni di cui al precedente comma 2 dovranno essere successivamente regolarizzate entro trentaggiorni e comunque entro la fine dell'esercizio trovando applicazione, per analogia, il disposto dell'art. 23, commi 3 e 4 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, qualora ne ricorrano le condizioni.

4. Si stabilisce come limite minimo la somma di £. 50.000 e come massimo la somma di £. 500.000====

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota all'articolo 13

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

19. (Polizia amministrativa) - Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:

.....omissis.....

16) i provvedimenti per assistenza ad inabili, senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155.

.....omissis.....

R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

154 (art. 155 T.U. 1926) - È vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Le persone riconosciute dall'autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che non abbiano mezzi di sussistenza né parenti tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare sono proposte dal Prefetto, quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, al Ministro dell'Interno per il ricovero in un istituto di assistenza o beneficenza del luogo o di altro comune.

Il Ministro può autorizzare il Prefetto a disporre il ricovero dell'inabile in un istituto di assistenza o beneficenza.

Per il rimborso delle spese di ricovero si applicano le norme stabilite per il domicilio di soccorso.

Quando il comune e le istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza del domicilio di soccorso non sono in condizione di provvedere in tutto o in parte, le spese sono in tutto o in parte a carico dello Stato.

155 (art. 156 T.U. 1926) - I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare, sono diffidati dall'autorità locale di pubblica sicurezza ad adempiere al loro obbligo.

Decorso il termine all'uso stabilito nella diffida, l'inabile al lavoro è ammesso di diritto al beneficio del gratuito patrocinio per promuovere il giudizio per gli alimenti.

Nota all'articolo 14

Codice Civile.

433 (Persone obbligate) - All'obbligo di prestare gli alimenti [2751, n. 7] sono tenuti nell'ordine:

1) il coniuge [145, 156];

2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;

3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;

4) i generi e le nuore;

5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali [261, 279, 439, 801; I. fall. 47].

Nota all'articolo 16

(D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144.

23. 3. A tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane l'effettuazione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e divenuta o dichiarata esecutiva, nonché l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, ove non esista il ragioniere, sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati. Per quanto concerne le spese previste dai regolamenti economici l'ordinazione fatta a terzi deve contenere il riferimento agli stessi regolamenti, al capitolo di bilancio ed all'impegno. Per i lavori di somma urgenza l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio, a pena di decadenza.

4. Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura. Detto effetto si estende per le esecuzioni reiterate o continuative a tutti coloro che abbiano reso possibile le singole prestazioni.

ATTRIBUZIONI DI "VANTAGGI ECONOMICI"

Art. 17 - Soggetti beneficiari di "vantaggi economici"

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera d):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, e gruppi, i comitati, ecc. non aventi personalità

giuridica.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 18 - Scopo della concessione di "vantaggi economici"

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.

Art. 19 - Natura del "vantaggio economico"

1. le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

A) al godimento di un bene comunale mediante:

- a1) la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;
- a2) la concessione di sale comunali per conferenze, convegni ecc..
- a3) la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;
- a4) la concessione delle altre proprietà comunali: Castello, Cinema, Scuole..

B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:

- b1) pubblico trasporto;
- b2) trasporto scolastico;
- b3) mensa;
- b4) attività sportive gestite dal Comune;
- b5) assistenza domiciliare.

2. ~~Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.~~

Art. 20 - Procedure per ottenere il "godimento di un bene comunale"

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:

- a) dei motivi della richiesta;
- b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;
- c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
- d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc...gli scopi istitutivi.

2. La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale su proposta dell'ufficio competente e l'Assessore al ramo d'intesa col Sindaco, e potrà essere revocata in qualsiasi momento.

3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali.

4. Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto, mentre per usi diversi e/o continuativi la Giunta allegherà alla delibera uno schema di contratto da firmare.

5. In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per il personale comunale di assistenza, salvo diversa motivata esigenza riconducibile ad altre forme di intervento previsti nel presente regolamento.

Art. 21 - Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo

1. La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi alla approvazione delle tariffe.

2. La concessione del beneficio sarà disposta dalla Giunta Comunale.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

III

Art. 22 - Riesame delle situazioni in atto

1. Entro ~~mesi~~ ^{60 gg} dall'adozione del presente regolamento, la Giunta Comunale darà corso su iniziativa del Segretario Comunale, al riesame di tutte le situazioni in atto.

2. Per quanto concerne il godimento dei beni comunali il riesame dovrà essere esteso a tutti i beni sia del demanio che del patrimonio al fine anche di rilevare eventuali irregolarità ed abusi di qualsiasi natura.

Art. 23 - Termine per la conclusione dei procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n.241 vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. ord.	INTERVENTI		GIORNI UTILI PER LA DEFINIZIONE	
1	Concessione delle sovvenzioni di cui al capo II		120 gg.	
2	Concessione dei contributi di cui al capo III		120 gg.	
3	Concessione di sussidi ed ausili finanziari di cui al capo IV	Concessioni sussidi	120 gg.	
		Concessioni ausili fin.	30 gg.	
4	Attribuzioni di vantaggi economici di cui al capo V	Godimento di un bene comunale	30 gg.	
		Fruizione di un servizio	30 gg.	

Art. 24 - Individuazione delle unità organizzative

1. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 agosto 1990 n.241 le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

num. ord.	Oggetto	Settori di intervento	Unità organizzativa
1	Sovvenzioni di cui al capo II	Rag.	MAESA
2	Contributi di cui al capo III	c pc Rag.	MAESA

Num. ord.	OGGETTO	SETTORI DI INTERVENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA
3	«Sussidi ed ausili finanziari» di cui al Capo IV	3°	Polizia Municipale
4	«Vantaggi economici» di cui al Capo V	3°	Polizia Municipale

A. 25 - Interventi per conto dello Stato, di altri Enti o di privati

1. Quando l'onere degli interventi sono a carico dello Stato, di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

A. 26 - Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

- a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
- b) le leggi regionali;

leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

A. 27 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati i membri della Commissione di cui al precedente articolo 3 nonchè tutti i funzionari comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

A. 28 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota all'articolo 23

Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2 - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

Nota all'articolo 24

Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4 - 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonchè dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.



COMUNE DI CASOLI

PROVINCIA DI CHIETI

c.a.p. 66043

A. PACHIERO GUARDIAGRELE

Art. nn. 53 e 55, Legge 8.6.1990, n. 142.

Settore _____

Proponente _____

Arucolo

Oggetto della proposta:

Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed utili finanziati e l'attribuzione di vantaggi economici.

Casoli, li _____

27-06-1992

(firma)

Parere del Responsabile del Settore: _____

Casoli, li _____

Parere del Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica della proposta: _____

Casoli, li _____

Parere del Ragioniere Comunale in ordine alla regolarità contabile (art.53, Legge n.142/1990) ed attestazione sulla esistenza della copertura finanziaria (art.55, Legge n.142/1990):

Cap. _____

	Somma iscritta in Bilancio (compreso variazioni)	€
Somma pagata	€	
Somma impegnata	€	
	Totale	_____
	Disponibilità	€

Casoli, li _____

Parere del Segretario Comunale in ordine alla legittimità della proposta:

FAVORABILE

Casoli, li 26-06-1998

[Signature]

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to BARRELLA Giancarlo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DI PAOLO Panfilo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione della Legge 8 giugno, n.142:

() E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (art.47, comma 3);

X E' stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 17/7/92;

X E' stata trasmessa al Co.Re.Co. - Sez. di Chieti, con il numero 4681 di Protocollo del 17/7/92 (art.45, comma 1);

() E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Casoli, li 17/7/92



IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge 8 giugno 1990, n.142:

X E' divenuta esecutiva il giorno 3-8-1992:

() decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:

() dell'atto (art.46, comma 1);

() dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art.46, comma 4);

senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento,

X avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art.46, comma 5).

() E' stata annullata dal Co.Re.Co. Sez. di Chieti nella seduta del _____ al n. _____;

() E' stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale, come prescritto dall' art.47, comma 1, per quindici giorni consecutivi, dal 27-7-92 al 31-7-92 e pubblicata, con gli estremi di esecutività, dal 8-8-92 al 22-8-92

Casoli, li 22-10-92

IL SEGRETARIO COMUNALE

Handwritten notes at the top of the right page, including 'U.T. 4', 'f.to Di Paolo Panfilo', and 'L. 8/6/92'.

COMUNE DI CASOLI

(Provincia di Chieti)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 26-06-1992 numero 42

OGGETTO: Lavori di costruzione strada parallela al corso, dalla pretura all'orto di Renzo e sistemazione zona terminale - Perizia di variante e suppletiva- Provvedimenti .

L'anno millenovecentonovantadue, il giorno ventisei, del mese di giugno, alle ore 11.00, nella solita sala delle riunioni, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, è stato per oggi convocato questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, con la seguente composizione:

Consiglieri: Presente Assente

- 1) BARRELLA Giancarlo
- 2) CARLINO Domenico
- 3) COLANZI Antonio
- 4) DE QUINQUE Domenico
- 5) FIORENTINO Ornella Lucia
- 6) IANIERI Antonio
- 7) MENNA Francesco
- 8) PIETROPAOLO Donato
- 9) RICCI Giacomo
- 10) SIMEONE Emilio
- 11) TALONE Camillo
- 12) TALONE Nicola Filippo
- 13) TORTORA Camillo
- 14) TRAVAGLINI Armando
- 15) TRAVAGLINI Eliseo Giuseppe
- 16) TRAVAGLINI Maria Rita
- 17) TRAVAGLINI Nicola (DC)
- 18) TRAVAGLINI Nicola (PSI)
- 19) TRAVAGLINI Spadolino
- 20) VIZZARRI Desiderio Sergio

X	
X	
	X
	X
	X
	X
X	
X	
	X
	X
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Numero presenti: 12

Assiste il Segretario del Comune Dr. DI PAOLO Panfilo, incaricato della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor BARRELLA Giancarlo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto: